

# Voucher?

# L'artigianato bergamasco



Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia  
n° 7 - Luglio/Agosto 2017 - anno LXVIII

Lo scorso 23 Giugno, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la L.96/2017 di conversione del D.L. 50/2017 che, all'art. 54-bis, ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionale secondo due distinte modalità di utilizzo: il libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale.



Lavoro occasionale

LAVORO

FISCALE



Accertamento



FISCALE

Riscossione, Versamenti e Sanatorie

FISCALE



Immobili

**DISCIPLINATE LE  
NUOVE  
PRESTAZIONI DI  
LAVORO OCCASIONALE**

Dopo qualche settimana di attesa sono entrati in vigore i nuovi voucher



**STRATEGIE  
SOLUZIONI  
SERVIZI**

L'energia creativa di Manzù simbolo del significato profondo dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi dell'UNIONE ARTIGIANI di Bergamo e Provincia  
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo  
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria  
N° 7 - Luglio/Agosto 2017 - ANNO LXVIII  
Chiuso in redazione il 2/07/2017

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)  
24126 Bergamo - Via Autostrada, 32  
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457  
unione@artigianibergamo.it  
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA  
UNIONE SERVIZI s.r.l.  
24126 Bergamo  
Tel 035 23.87.24



**UNIONE ARTIGIANI**  
CONFINDUSTRIA BERGAMO

## TESSERA - IL VANTAGGIO DI ASSOCIARSI

### DA CONSERVARE, DA TENERE SEMPRE CON TE E SOPRATTUTTO DA UTILIZZARE

La tessera riporta tutti i Codici di Riferimento della tua attività,  
si rivelerà perciò preziosa ogni volta che dovrai disporne.

Abbiamo riassunto qui sotto la quantità dei servizi e la tutela a cui hai diritto  
grazie alla tua appartenenza all'Unione.

Se desideri informazioni o chiarimenti, rivolgiti senza esitazione  
agli Uffici della Sede o alla Delegazione a te più vicina.

#### COMPRESO NELLA TESSERA

**Consulenze** di carattere generale **amministrative, fiscali, lavoro, sicurezza, ambiente...**

Prima **consulenza legale**. Se la pratica viene avviata il legale convenzionato applicherà tariffe favorevoli.

**Informazioni e pubblicazioni** di carattere fiscale, di categoria, sicurezza e quanto connesso al mondo imprenditoriale per essere sempre aggiornati sulla continua evoluzione normativa.

Aggiornamento sui bandi agevolativi sia relativi a **incentivi per investimenti** aziendali e start-up sia relativi ad **incentivi per assunzioni**.

Partecipare a **seminari, incontri e convegni** informativi di approfondimento su temi fiscali, di categoria, di sicurezza, ambientali...

**Check-up aziendali** per la verifica degli adempimenti in materia di **sicurezza e salute** negli ambienti di lavoro presso la sede di Bergamo.

Abbonamento annuale gratuito alla **PEC** (Posta Elettronica Certificata) (obbligatoria per le ditte iscritte al Registro Imprese).

**Check-up consumi** per utenze elettriche e gas e proposta fornitura con azienda convenzionata a tariffe vantaggiose.

Assistenza **previdenziale e pensionistica** tramite Patronato.

#### SCONTI RISERVATI

**Corsi di formazione** sulla sicurezza e di aggiornamento tecnico-professionale.

Tariffe scontate sulle quote destinate alla **SIAE** (Società Italiana degli Autori ed Editori).

**Finanziamenti, anticipi fatture, fidi di cassa... a condizioni privilegiate** tramite il consorzio di garanzia ArtigianFidi.

**Pratiche** di successione, atti societari e immobiliari, mutui, cessione crediti, locazioni, cessioni di azienda.

Centro raccolta **CAIT** per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva: trasmissione del nuovo libretto e dei rapporti di controllo al **CURIT** (Catasto regionale): distribuzione targhe impianto.

Trattamento di favore con primaria compagnia assicurativa convenzionata.

Ora in via Autostrada 32,  
all'ingresso della Bergamo che produce

tel. 035/23.87.24 - Fax 035/21.84.57 - [unione@artigianibergamo.it](mailto:unione@artigianibergamo.it)

[www.artigianibergamo.it](http://www.artigianibergamo.it)



## LAVORO OCCASIONALE

Lo scorso 23 giugno, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017 che, all' art. 54-bis, ha disciplinato compiutamente le PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI secondo due distinte modalità di utilizzo: il **Libretto Famiglia** e il **Contratto di prestazione occasionale**.

Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto dei seguenti **limiti economici**, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa ed al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a euro 5.000,00;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a euro 5.000,00;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, per compensi di importo non superiore a euro 2.500,00.

Ai fini del rispetto dei limiti previsti alla lettera b), la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università);
- c) persone disoccupate;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Analogamente a quanto avveniva per i Voucher, i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato, sono esenti da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

E', inoltre, previsto un **limite di durata** pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile.

**Divieti:** fatto salvo quanto si vedrà esaminando nello specifico le due forme di prestazione di lavoro occasionale, non è possibile fare ricorso a prestazioni occasionali con lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso oppure abbia avuto nei sei mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

**L'erogazione del compenso** al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell'INPS attraverso bonifico bancario (è possibile la domiciliazione presso gli uffici delle Poste Italiane al costo di euro 2,60 a carico del lavoratore).

**La gestione delle prestazioni occasionali** è supportata da un'apposita piattaforma telematica predisposta dall'INPS, fruibile attraverso l'accesso al sito internet dell'Istituto al servizio Prestazioni Occasionali.

Gli adempimenti di **preventiva registrazione** da parte di utilizzatori e prestatori, nonché di **comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa** possono essere svolti attraverso la piattaforma telematica INPS oppure avvalendosi dei servizi di contact-center INPS.

**Le assicurazioni sociali obbligatorie:** il lavoratore ha diritto sia all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti attraverso l'iscrizione alla Gestione separata che all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con oneri interamente a carico dell'utilizzatore.

**LIBRETTO FAMIGLIA:** possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa ed è possibile remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:

- a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- c) insegnamento privato supplementare.

### I nuovi voucher

Via libera con l'ok definitivo del Senato alla "manovrina" lo scorso 15 giugno



#### Chi potrà utilizzarli

Microimprese **sotto i 5 dipendenti** (salvo per l'agricoltura)



#### Tetti ai compensi

**5.000 euro** e non più di **2.500 euro** dal medesimo datore di lavoro

L'utilizzatore non potrà superare i **5.000 euro** di compensi



#### Compenso imprese

**9 euro netti** all'ora



#### Non ammessi

Aziende con **più di 5 dipendenti**

Aziende del settore dell'**edilizia**

Prestazioni **inferiori alle 4 ore**



#### Gestione

Affidata a un **portale ad hoc** dell'Inps



#### Libretto famiglia

Ogni titolo di pagamento vale **10 euro** nominali, di cui **8** costituiscono il **compenso netto** per il lavoratore





Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in euro 10,00, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora.

Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

- euro 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- euro 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;
- euro 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- euro 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione.

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l'utilizzatore è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione, la durata della prestazione e l'ambito di svolgimento della prestazione.

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE:** possono fare ricorso al Contratto di Prestazione Occasionale professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché determinate Amministrazioni Pubbliche.

**Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato** (il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa. Es: se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017 il periodo da prendere come riferimento è quello compreso tra novembre 2016 e aprile 2017).

E', altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:

- a) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
- c) in agricoltura, salvo le espresse eccezioni.



La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in euro 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa.

Inoltre, l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a euro 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore:

- contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0%;
- premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5%;
- oneri di gestione nella misura dell'1,0%.

In relazione al compenso minimo orario di euro 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a euro 2,97 (INPS) e euro 0,32 (INAIL).

Almeno sessanta minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (es: indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione non dovesse essere resa, l'utilizzatore effettua la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione.

**Gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori:** al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l'utilizzatore (Libretto Famiglia o Contratto di prestazione occasionale) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico (attraverso il versamento con F24 oppure strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento "pagoPA") della provvista destinata a finanziare l'erogazione del compenso al prestatore, l'assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasionali ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall'operazione di versamento.

**Profili sanzionatori e regolarizzazioni:**

In caso di superamento del limite di euro 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore oppure del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

La violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps delle prestazioni da effettuarsi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.



## ACCERTAMENTO

**D** al 1° luglio gli avvisi di accertamento sono via PEC

*Agenzia Entrate, Provvedimento 28 giugno 2017, n. 120768*

Dal 1° luglio 2017 le imprese e i professionisti potranno ricevere la notifica degli avvisi di accertamento tramite PEC, **senza ricevere alcuna ulteriore comunicazione cartacea**.

L'indirizzo cui sarà recapitato l'avviso è quello risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

L'Ufficio potrà tuttavia continuare a usufruire delle altre modalità di notifica previste dalla legge, infatti l'utilizzo è solo facoltativo.

**Si consiglia un controllo periodico della propria casella di posta elettronica certificata.**

È possibile inoltre consultare gli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali all'indirizzo <https://www.inippec.gov.it>.

## RISCOSSIONE E VERSAMENTI

**C** hiusa Equitalia: il 1° luglio è nata Agenzia delle Entrate - Riscossione

*Equitalia, Comunicato Stampa 30 giugno 2017*

Dal 1° luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono state sciolte, ad eccezione di Equitalia Giustizia, ed è nato l'ente pubblico economico, Agenzia delle Entrate-Riscossione, così come previsto dal D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016

L'esercizio delle funzioni relative alla riscossione sull'intero territorio nazionale (Sicilia esclusa) è attribuito all'Agenzia Entrate ed è svolto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia.

Il portale internet per accedere ai servizi è [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it); qui gli utenti hanno a disposizione un vero e proprio sportello virtuale: entrando nell'area riservata con le credenziali di accesso è possibile controllare la propria situazione debitoria, pagare cartelle e avvisi, chiedere e ottenere una rateizzazione fino a 60.000 euro, sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge, richiedere il servizio di alert SMS, delegare un intermediario, visualizzare i documenti, anche quelli relativi alla Definizione agevolata.



## RISCOSSIONE, SANATORIE

**D** efinizione agevolata: comunicazione delle somme dovute e servizio ContiTU

*Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 7 luglio 2017*

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato che, per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata ("rottamazione" dei ruoli), **è possibile richiedere una copia della Comunicazione delle somme dovute via email**, senza necessità di inserire pin e password personali, compilando il form "Definizione agevolata: richiesta copia comunicazione delle somme dovute", presente nell'apposita sezione del sito. Sarà sufficiente inserire il proprio codice fiscale, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la comunicazione.

Una copia della Comunicazione, ricordano le Entrate-Riscossione, è disponibile dal 16 giugno anche nell'area riservata del portale.

È inoltre attivo il nuovo servizio ContiTU, attraverso il quale **è possibile pagare in via agevolata solo alcuni dei debiti (cartelle/avvisi)**, contenuti nella comunicazione che si è ricevuta, e richiedere e stampare i nuovi bollettini RAV relativi alle cartelle o agli avvisi che si è deciso di pagare.

I contribuenti la cui domanda di adesione alla definizione agevolata sia stata accolta e che non intendano saldare tutto l'importo della cosiddetta "rottamazione" potranno quindi, entro il 31 luglio, pagarne solo alcuni di quelli contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute".

Per ottenere i bollettini RAV è necessario collegarsi al portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it) e accedere al servizio ContiTU presente nella sezione dedicata alla Definizione agevolata.



## IMMOBILI

### **L**e nuove regole per i contratti di locazione breve: versamento delle ritenute e trasmissione dei dati

L'art. 4 del D.L. n. 50/2017 (la cosiddetta Manovra Correttiva), convertita successivamente in legge, ha introdotto una nuova disciplina per le locazioni brevi.

Le locazioni brevi sono identificabili in quei contratti ad uso abitativo, compresi anche i servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, di durata inferiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche private al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, soggetti ad Irpef o a cedolare secca (su opzione), e per i quali non è obbligatoria la registrazione.

La nuova disciplina ha **introdotto nuovi obblighi agli intermediari** (si considerano intermediari anche i portali on line come ad esempio Airbnb o Booking) che intervengono nella stipula e/o nella gestione di questi contratti.

Gli intermediari sono tenuti:

- \* a **comunicare i contratti conclusi** tramite il loro operato;
- \* ad **operare una ritenuta del 21% a titolo di acconto** all'atto del pagamento del corrispettivo nei confronti del beneficiario.

L'Agenzia Entrate, tramite la Risoluzione n. 88/E del 2017 e il Provvedimento n. 132395 del 2017 ha fornito in merito le istruzioni operative.

In particolare, con la Risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017, l'Agenzia ha istituito il **codice tributo "1919"** che intermediari immobiliari e gestori di portali telematici devono utilizzare, con la delega di pagamento F24, per il versamento delle ritenute dei contratti di locazione breve.

L'obbligo di versamento della ritenuta, pari al 21%, in capo all'intermediario, sorge nel caso in cui quest'ultimo "incassi il canone o il corrispettivo o intervenga nel pagamento"; la ritenuta va operata sull'ammontare dei corrispettivi lordi (definiti sempre come le somme dovute dal conduttore in base al contratto di locazione breve) all'atto del pagamento al locatore e va versata dall'intermediario entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata.

Successivamente con il provvedimento n. 132395 del 12 luglio 2017, l'Agenzia ha individuato le modalità di comunicazione dei dati e della ritenuta sulle locazioni brevi, così come disposto dal D.L. n. 50/2017 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Il D.L. n. 50/2017 ha introdotto l'obbligo di comunicazione all'Agenzia Entrate, in capo agli intermediari, di nome, cognome, codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo del corrispettivo lordo, indirizzo dell'immobile. La comunicazione può essere effettuata anche "in forma aggregata" per i contratti relativi al medesimo immobile stipulati dal medesimo locatore.

L'Agenzia Entrate dovrà pubblicare le specifiche tecniche da utilizzare per predisporre e trasmettere i dati.

**La comunicazione dei dati deve essere fatta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto.**

I soggetti non residenti, se sono in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati tramite la stabile organizzazione, altrimenti tramite rappresentante fiscale.

**In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, i soggetti sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.**

Per coloro che effettuano la comunicazione, o la sua correzione, entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce della metà (quindi da 125 a 1.000 Euro).

Le nuove disposizioni in tema di locazioni brevi **si applicano ai contratti stipulati dal 1° giugno 2017.**





# FINANZIAMENTO...



*Sempre quel passo avanti  
anche nel credito*

**VAI ALLA TUA BANCA  
CHIEDI DI  
ARTIGIANFIDI**

**OPPURE TELEFONA**



**UNIONE ARTIGIANI**  
CONFINDUSTRIA BERGAMO

**ARTIGIANFIDI**  
B e r g a m o

**Sede di BERGAMO**

**Via Autostrada , 32 - Tel. 035.238724 - Fax 035.244880**

**[www.artigianibergamo.it](http://www.artigianibergamo.it)**



# Capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

## Delegazione di TREVIGLIO

Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

## Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

## Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

## Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57  
Palosco - Via IV Novembre, 13

## Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

## Delegazione di DALMINE

Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

## Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

## Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

## Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

## Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

## Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

## Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

**BERGAMO - Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457**

**NUOVA  
SEDE**

**...all'ingresso della Bergamo che produce...**

**[unione@artigianibergamo.it](mailto:unione@artigianibergamo.it) - [www.artigianibergamo.it](http://www.artigianibergamo.it)**

**DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici**

*Unione Artigiani  
augura a tutti i propri Associati  
Buone Vacanze*

